

NORME PER GLI STUDENTI CHE TERMINANO IL PERIODO PREVISTO PER CONSEGUIRE IL TITOLO

Tasse maggiorate del 50%.

Gli immatricolati nell'a.a. 2008-2009 ai corsi di laurea triennale, e gli immatricolati nell'a.a. -2011-2012 a corsi di laurea di secondo livello biennale che non hanno ancora conseguito il titolo o rinunciato agli studi, alla fine dell'a.a. 2016-2017 termineranno il periodo previsto per conseguire il titolo: tali studenti – già dal terzo anno fuori corso - pagano le tasse con un incremento del 50%. Per non continuare a pagare con la maggiorazione, tali studenti potranno presentare domanda di passaggio al tempo parziale per l'a.a. 2016-2017 seguendo le scadenze e le modalità indicate all'art.24. Dopo la scadenza prevista per conseguire il titolo non è più possibile richiedere il passaggio al tempo parziale.

Obsolescenza degli esami.

In base alle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Lo studente che ha terminato il tempo previsto per conseguire il titolo, pertanto, è tenuto a richiedere alle strutture didattiche la verifica del proprio percorso formativo. Il Consiglio didattico provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Norme per il cambio di ordinamento.

Per coloro che sono iscritti a corsi ex DM 509/99 è inoltre possibile richiedere il cambio di Ordinamento con le modalità previste all'art.38 purché - per i corsi che prevedono il numero programmato – gli studenti risultino in possesso di almeno 40 crediti per l'iscrizione al secondo anno delle lauree e di almeno 200 crediti (180+20) per l'iscrizione al secondo anno delle lauree magistrali, previo conseguimento della laurea di primo livello.

Il transito ai corsi DM 270/04 e il relativo riconoscimento dei crediti è effettuato in base ad apposite tabelle di conversione predisposte dalle Facoltà.

1. Possibile solo verso corsi di ordinamento DM 270/04.

Il cambio di ordinamento prevede procedure diverse in base all'ordinamento del corso di provenienza e ai requisiti e alle modalità di accesso previste per il corso di destinazione. Il cambio di ordinamento può avvenire solo verso corsi di ordinamento DM 270/04.

2. Il transito ai corsi DM 270/04 e il relativo riconoscimento dei crediti è effettuato in base ad apposite tabelle di conversione predisposte dalle Facoltà.

3. Conversione degli esami.

I Consigli di corso di studio esamineranno le singole posizioni e lo studente potrà prendere visione dell'ipotesi di conversione derivata dall'esame del Consiglio. Se lo studente concorderà con tale ipotesi, la Segreteria amministrativa, ottenute le delibere di Facoltà, provvederà al cambio di ordinamento.

4. Vincoli per i corsi di laurea magistrale.

Per accedere ai corsi di laurea magistrale è necessario essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per il corso e di una adeguata preparazione la cui verifica è effettuata dalla Facoltà, con propria autonoma modalità. Pertanto gli studenti che intendono richiedere un passaggio di ordinamento ad un corso di laurea magistrale che non prevede il numero programmato degli accessi, entro il 21 ottobre dovranno presentare una richiesta di verifica dei propri requisiti presso la Segreteria amministrativa studenti. Per i corsi di laurea magistrale il cambio di ordinamento sarà possibile solo se i requisiti previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio saranno soddisfatti. L'esito della valutazione sarà comunicato dalla Facoltà con proprie modalità.

5. Incompatibilità con il tempo parziale.

Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di cambio di ordinamento.